

## Norme & Tributi

### Le parole del non profit

# Evoluzioni garantite a tutto il terzo settore

## Di Semplificazioni

La platea dei beneficiari non si esaurisce con Odv, Aps e Onlus

La scelta del 5 per mille verso il datore di lavoro diventa telematica

Ilaria Ioannone  
Gabriele Sepio

Misure fiscali agevolative applicabili agli enti che assumono la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Questa la principale novità contenuta nel decreto Semplificazioni fiscali (Dl 73/2022) e che, conferma, l'ampliamento della platea dei soggetti - finora ristretta a organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus - ammessi ai benefici fiscali previsti dal Codice del Terzo settore (Cts). Con l'articolo 26 del decreto viene garantita a tutti gli Ets l'applicazione delle misure a carattere agevolativo menzionate dall'articolo 104, comma 1 del Cts.

In questi termini, quindi, le realtà che decidono di iscriversi nel Registro unico (Runts) avranno diritto, una volta acquisita la qualifica di Ets, di beneficiare, ad esempio, delle detrazioni/deduzioni previste sul fronte delle erogazioni liberali (articolo 83 Cts), delle agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (articolo 82 Cts), nonché dell'esenzione dei redditi degli im-

mobili degli enti del volontariato e Aps (canoni di locazione). A queste però si aggiungono delle misure che, seppur individuate nell'articolo 104, comma 1 del Cts, non sono di immediata applicazione.

È il caso del social bonus (articolo 81 Cts) per il quale si attende la pubblicazione in Gazzetta e che riconosce alle persone fisiche un credito d'imposta nella misura del 65% dell'erogazione e del 10% ad enti o società (nel limite del 50% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titoli di reddito di impresa). Così come il caso dei titoli di solidarietà (articolo 77) per cui bisognerà attendere l'autorizzazione Ue. Una novità quella introdotta con il Dl semplificazioni, che a ben vedere, supera i dubbi sorti sul tenore letterale dell'articolo 104 Cts che, in un primo momento, avevano fatto propendere per riservare le citate misure fiscali esclusivamente a favore di Odv, Aps e Onlus, iscritte nei rispettivi registri anche dopo l'avvio del Runts. Un'interpretazione, questa, piuttosto restrittiva che avrebbe creato di fatto una disparità di trattamento tra enti già dotati nel periodo transitorio della qualifica di Ets e quelli, invece, che a partire dallo scorso 24 novembre hanno fatto apposita domanda di iscrizione nel Runts.

Importanti novità, inoltre, arrivano anche sul fronte del cinque per mille. Il Dl semplificazioni fiscali prevede per la dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta la dematerializzazione ai fini della scelta in materia di 5, 2 e 8 per mille. Si tratta a ben vedere di una previsione, quella introdotta con il

Dl 73/2022, che facilita gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione del modello 730.

In questo caso, infatti, il sostituto d'imposta è tenuto ad acquisire direttamente dal contribuente le proprie scelte sul 5, 2 e 8 per mille, trasmettendo i relativi dati all'agenzia delle Entrate. Un'esigenza, questa, dettata, dalla necessità di semplificare gli adempimenti ma anche di garantire la completa dematerializzazione del processo rimuovendo i pesanti aggravati organizzativi per i datori di lavoro connessi al trattamento manuale di un'ingente quantità di documenti cartacei, nonché di adempimenti in capo ai lavoratori. Sul fronte delle scadenze dichiarative, invece, non può non rilevarsi come la differenza di quanto previsto per gli enti non commerciali, gli Ets, non potranno beneficiare della proroga prevista al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione Imu (si veda l'articolo a pagina 34).

A ben vedere, infatti, l'articolo 5 del Dl Semplificazioni facendo riferimento ai soli enti di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019 (ovvero quelli commerciali) di fatto esclude le realtà non profit non commerciali. Con l'inevitabile conseguenza, a meno di auspicabili interventi in sede di conversione, che tali soggetti dovranno adempiere all'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione Imu entro oggi (sul punto si veda l'articolo a pagina 34).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Onlus facilitate nell'iscriversi presto al Registro

### La scelta

Sul tavolo del legislatore ci sono altre proposte di modifica del Codice

Marina Garone  
Gabriele Sepio

La conferma dell'estensione delle misure agevolative introdotte dal Codice del terzo settore a favore di tutti gli enti iscritti al Runts consentirà a molte realtà di accelerare le scelte legate all'ingresso nel Registro. In particolare tale novità potrà consentire, ben prima dell'autorizzazione Ue, alle tante Onlus che svolgono prevalentemente attività di natura erogativa, di acquisire la qualifica di Ets. Per tali realtà, infatti, l'avvio del Registro ha portato al «congelamento dell'Anagrafe tributaria», che rimane in vita per i soli enti che vi risultano iscritti e che cesserà di esistere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali.

Situazione, questa, che porta le Onlus a poter operare due scelte: 1) entrare a partire dal 28 giugno scorso (data in cui le Entrate hanno pubblicato l'elenco delle Onlus iscritte all'Anagrafe); 2) attendere l'autorizzazione Ue. Una possibilità, la prima, che, dopo le Semplificazioni, potrà essere usata da una maggior parte di realtà che operano attività non commerciali, grandi rendite patrimoniali, oppure per il tramite di erogazioni liberali o raccolte fondi. Con l'ingresso nel Runts la Onlus continuerà a mantenere la qualifica di ente non commerciale superando alcune rigidità legislative. Si pensi, ad esempio, al fatto che molte attività di interesse generale, previste per le Onlus dal Dlgs 460/97, non dovranno essere più rivolte a soggetti svantaggiati, garantendo pertanto un allargamento della platea dei possibili beneficiari. Con la Riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività tipicamente commerciali cosiddette «connesse» (somministrazione alimenti e bevande, merchandising) che non dovranno più essere funzionalmente collegate a quelle di interesse generale con possibilità dunque, finalmente, di poter ricevere sponsorizzazioni, oggi precluse dalla disciplina Onlus.

Il Dl semplificazioni, tuttavia, potrà costituire un punto di partenza e una opportunità anche per inserire alcune ulteriori modifiche alla disciplina del terzo settore che da tempo attendono un vaglio legislativo. Pensiamo, ad esempio, alla necessità per le associazioni di promozione sociale di decommercializzare i corrispettivi specifici provenienti, oltre che dagli associati e loro familiari, anche da tesserati ed iscritti, in linea con quanto previsto all'articolo 148 Tuir. Oppure alla necessità di inserire alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei criteri previsti all'articolo 79 del Cts per classificare le attività come non commerciali, ammettendo la possibilità di effettuare un calcolo cumulativo per tutte le attività di interesse generale svolte. A questo si aggiunga anche la possibilità di beneficiare di un limite più ampio per gli aiuti di stato concessi alle realtà non profit, utilizzando, ad esempio, il più generoso plafond del de minimis Sieg previsto per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NT+DIRITTO

**Frequenze televisive, le omissioni delle imprese concausa del danno**  
Per il Consiglio di Stato il comportamento omissivo del danneggiato va

valutato al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o mera concausa dell'evento lesivo  
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

### Intervento

## ENTI FILANTROPICI, IL NON PROFIT NOBILITA I PATRIMONI

di Bernardino Casadei

Forse non tutti ricorderanno come vent'anni fa erano numerosi coloro che non consideravano compatibile l'attività erogativa con la normativa Onlus. Da allora molta strada è stata fatta. Prima, con l'intervento dell'agenzia delle Onlus, è stata introdotta l'idea dell'attività connessa all'attività di beneficenza, poi, il Parlamento ha disciplinato il concetto di beneficenza indiretta. Questi cambiamenti hanno contribuito a diffondere gli enti d'erogazione e, soprattutto, ad introdurre nel nostro Paese l'intermediazione filantropica, prima con la nascita delle fondazioni di comunità, che però intervengono solo su delimitati ambiti geografici e poi con lo sviluppo di realtà, come Fondazione Italia per il dono, in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un'infrastruttura che può rivelarsi strategica per la crescita del Terzo Settore. Si pensi solo a come, in una decina d'anni, Fondazione Italia per il dono abbia raccolto donazioni pari ad oltre 37 milioni, provenienti per il 95% da persone fisiche e da imprese, che hanno permesso di erogare 9 milioni per finalità d'utilità sociale e di accumulare un patrimonio netto di 27 milioni, risultato particolarmente rilevante per un settore che soffre di un'evidente sottocapitalizzazione.

Questa evoluzione rimaneva ostacolata dal vincolo dello svantaggio che, nella normativa Onlus, caratterizza ampi ambiti d'intervento. Si pensi solo al fatto

che non sarebbe possibile erogare borse di studio per merito, dato che è necessario che i beneficiari siano necessariamente soggetti svantaggiati. A ciò si erano poi aggiunti diversi problemi interpretativi su cosa realmente fosse l'utilità sociale. Per fortuna i problemi sono stati rimossi dal Cts che ha legittimato l'attività erogativa, creando l'apposita categoria degli enti filantropici; ha definito e ampliato l'utilità sociale; ha superato la nozione di svantaggio che limitava l'attività in tutti quegli ambiti che la normativa precedente non considerava di solidarietà immanente ossia: l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili. Se a ciò si aggiunge che il tetto alla retribuzione per i collaboratori è stato raddoppiato, con la possibilità di incrementare il compenso previsto dal contratto collettivo del 40% e non più solo del 20%, apparirà evidente come sia di tutto interesse per un ente di erogazione che non svolga attività commerciali, iscriversi il prima possibile al Runts. Ora, che le procedure per le Onlus aventi personalità giuridica sono state definite, in Fondazione Italia per il dono è stata predisposta tutta la documentazione richiesta e aspettiamo l'imminente insediamento dei nuovi organi, per formalizzare la richiesta.

Direttore sviluppo  
Fondazione Italia per il dono Onlus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Diritto al recesso del socio che non vota il limite al trasferimento di azioni

### Cassazione

Respinta la tesi di merito sulla irrilevanza sostanziale della modifica statutaria

Angelo Busani

Ha diritto di recesso dalla Spa il socio che in assemblea non voti a favore della proposta di sopprimere dallo statuto una clausola di prelazione nel caso di trasferimento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Così la sentenza di Cassazione n. 20546 del 27 giugno 2022 adottata in un caso nel quale l'assemblea di una Spa aveva deliberato di cancellare dallo statuto una clausola che limitava il trasferimento delle azioni della società emittente dal socio della Spa a una società controllata dal socio stesso.

La norma invocata per consentire il recesso in questione è quella contenuta nell'articolo 2437, comma 2, lettera b), del Codice civile la quale legittima la fuoriuscita dalla società del socio non consenziente rispetto alle deliberazioni assembleari con le quali si disponga «l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari». È bene osservare, peraltro, che si tratta di una causa di recesso che la legge espressamente consente di disattivare prevedendo la sua inapplicabilità con apposita clausola statutaria.

Emanando la sentenza, la Cassazione è giunta a una decisione di segno completamente contrario rispetto a quanto giudicato nei gradi d'appello di Firenze, infatti, avevano

ritenuto non esercitabile il diritto di recesso per la considerazione che la modifica statutaria deliberata dall'assemblea della Spa in questione era ritenuta avere una connotazione priva di «rilevanza sostanziale».

La Cassazione rigetta questa impostazione osservando che, se si desse ingresso (ai fini di ammettere il recesso) a un ragionamento sulla «rilevanza sostanziale» della modifica statutaria, si introdurrebbero «valutazioni discrezionali e soggettive» che minerebbero «alla radice le condizioni di uscita da una società»; e che quando la legge ha inteso dare rilevanza a valutazioni di questo genere, l'ha espressamente sancito, come nel caso del recesso conseguente a un «cambiamento significativo» dell'oggetto sociale.

Nel caso della variazione dell'oggetto sociale è stato il legislatore stesso ad avvertire l'esigenza di indicare che la modifica debba avere una incidenza sostanziale: ciò da cui deve desumersi che, negli altri casi di recesso ancorati a modifiche statutarie, rileva il mero fatto in sé della modifica della clausola, senza dover indagare se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale.

La Cassazione inoltre osserva che, mentre la facoltà di recesso connessa a una modifica sostanziale della clausola dell'oggetto sociale è prevista dalla legge come una ipotesi tassativa e inderogabile di recesso (ed è per questo che la legge richiede che la modifica abbia un qualche impatto significativo), nel caso, invece, della introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni il diritto di recesso può essere convenzionalmente escluso, mediante la previsione di tale esclusione in un'apposita clausola dello statuto della società per azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE**  
PROFESSIONALE

“Finalmente una soluzione utile e innovativa per la mia professione”

**BILANCIO E NON FINANCIAL REPORTING**

**PRIMO MESE IN OFFERTA SOLO 4,90 €**

**Modulo24 Bilancio e non financial reporting**

**TUTTO IL MONDO DEL BILANCIO E DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ IN UNA PIATTAFORMA DIGITALE EVOLUTA.**

Con Modulo24 Bilancio e non financial reporting hai a disposizione in un unico ambiente:

- Un libro digitale, l'analisi approfondita delle regole civilistiche e contabili di redazione dei bilanci e i principi che disciplinano l'informativa non finanziaria (ESG).
- Una rivista digitale, di aggiornamento e approfondimento con i contributi delle firme più autorevoli.
- News quotidiane, per essere costantemente aggiornato sulle novità e sulle interpretazioni degli aspetti problematici.
- Una banca dati che raccoglie i documenti e i contributi rilevanti per la materia, costantemente aggiornata.

Maggiori informazioni su: [modulo24bilancio.com](http://modulo24bilancio.com)



**LA DIREZIONE SCIENTIFICA**  
Andrea Vasapoli  
Maurizio Cisi

**IL COMITATO SCIENTIFICO**  
PierMario Barzagli  
Donatella Busso  
Melchior Gromis di Trana  
Moreno Mancin  
Stefano Montanari  
Matteo Pozzoli  
Patrizia Riva  
Stefano Santucci  
Alessandro Savoia  
Claudio Sottoriva  
Marco Volante

